

ALLEGATO ALLA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. DEL



COMUNE DI ERBA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI DI
NATURA ECONOMICA NEI SERVIZI DI MENSA E TRASPORTO SCOLASTICO

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

~~CC./C.C.~~ N. 96... DEL 1.0.NOV 2008

IL PRESIDENTE
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Eugenio Zoffili

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Cesare Fedranzini

ART. 1 - Oggetto e obiettivi del Regolamento

Il presente regolamento disciplina le modalità ed individua i criteri per la concessione di agevolazioni di natura economica nei servizi di mensa delle scuole dell'infanzia, del centro ricreativo estivo, delle scuole primarie e delle scuole secondarie di 1 grado e di trasporto scolastico delle scuole primarie e secondarie di 1 grado, per i quali è dovuto, da parte delle famiglie, il pagamento di un corrispettivo al Comune.

ART. 2 - Determinazione delle agevolazioni e dei soggetti beneficiari


Il presente regolamento si applica a favore di coloro che risultino iscritti all'anagrafe della popolazione residente del Comune di Erba.

ART. 3 - Definizione di nucleo familiare


La concessione del beneficio economico consegue all'accertamento della situazione economica del nucleo familiare di appartenenza del minore.

1. Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, salvo quanto stabilito dai commi seguenti.
2. I soggetti a carico ai fini IRPEF, anche se componenti altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. Quando un soggetto risulta a carico ai fini IRPEF di più persone, si considera, tra quelle di cui è a carico, componente il nucleo familiare:
 - a) della persona della cui famiglia anagrafica fa parte;
 - b) se non fa parte della famiglia anagrafica di alcuna di esse, della persona tenuta agli alimenti ai sensi degli articoli 433 e seguenti del codice civile, secondo l'ordine ivi previsto; in presenza di più persone obbligate agli alimenti nello stesso grado, si considera componente il nucleo familiare di quella tenuta in misura maggiore ai sensi dell'articolo 441 del codice civile.
3. I coniugi che hanno la stessa residenza, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare; nei loro confronti si applica il solo criterio anagrafico.
4. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi che è considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare. Detti criteri di attuazione non operano nei seguenti casi:
 - a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile;
 - b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 c.p.c.;

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO GENERALE



- c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
 - d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 10 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.
5. Il figlio minore di 18 anni, anche se a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente. Il minore che si trova in affidamento preadottivo, ovvero in affidamento temporaneo presso terzi disposto o reso esecutivo con provvedimento del giudice, fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorchè risulti in altra famiglia anagrafica o risulti a carico ai fini IRPEF di altro soggetto. Il minore in affidamento e collocato presso comunità o istituti di assistenza è considerato nucleo familiare a sé stante.
6. Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ovvero del nucleo familiare della persona di cui è a carico ai fini IRPEF, ai sensi delle disposizioni del presente articolo. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.


ART. 4 - Scala dei valori della situazione economica equivalente

La scala dei valori della situazione economica equivalente del nucleo di famiglia (ISEE) cui consegue il beneficio, è determinata dalle seguenti soglie, che potranno essere aggiornate e/o modificate annualmente con deliberazione della Giunta Comunale:


SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE)	BENEFICIO
Fino a € 3000,00	Esenzione
Da € 3000,01 a € 4000,00	Riduzione del 90%
Da € 4000,01 a € 5000,00	Riduzione del 80%
Da € 5000,01 a € 6000,00	Riduzione del 60%
Da € 6000,01 a € 7000,00	Riduzione del 50%
Da € 7000,01 a € 8.000,00	Riduzione del 30%
Da € 8000,01	Nessun Beneficio

Per nucleo di famiglia vale la definizione riportata all'art. 3, mentre per la situazione economica equivalente valgono i criteri riportati all'art. 5 e seguenti del presente regolamento.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO GENERALE



ART. 5 - Criteri per la determinazione della situazione economica

La valutazione della situazione economica di chi richiede l'intervento o la prestazione assistenziale si calcola in virtù del decreto legislativo 31/3/1998 n. 109 come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000 n. 130 ed è determinata con riferimento al nucleo familiare così come definito dall' art. 3.

La situazione economica dei soggetti appartenenti al nucleo familiare (I.S.E) deve risultare da una dichiarazione sostitutiva unica, resa su modello conforme al D.P.C.M. 18 maggio 2001 ai sensi dell'art. 4 c.6 del D.Lgs. n. 109/98 e successive modificazioni e si ottiene sommando:

- a) il reddito
- b) il 20% del valore del patrimonio

Qualora l'individuo appartenga ad un nucleo familiare di più persone, la situazione economica viene calcolata con riferimento all'intero nucleo e con la seguente scala di equivalenza:

a)

Numero dei componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

- b) Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente;
- c) Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore;
- d) Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%;
- e) Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa.


Il rapporto tra la situazione economica del nucleo (I.S.E.) e la scala di equivalenza determina la situazione economica equivalente del richiedente (I.S.E.E.).

ART. 6 - Definizione di reddito


Il reddito del nucleo familiare è dato dalla somma dei seguenti fattori:

- a) il reddito complessivo risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'articolo 2135 del codice civile svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolare di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. In caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi vanno assunti i redditi imponibili ai fini IRPEF risultanti dall'ultima certificazione consegnata dai soggetti erogatori; per ultima dichiarazione o certificazione si intendono la dichiarazione presentata o la certificazione consegnata nell'anno in cui si presenta la dichiarazione sostitutiva unica, relative ai redditi dell'anno precedente; se, al momento in cui deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva unica, non può essere presentata la dichiarazione dei redditi o non è possibile acquisire la certificazione, relative

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO GENERALE



ai redditi dell'anno precedente, deve farsi riferimento alla dichiarazione dei redditi presentata o alla certificazione consegnata nell'anno precedente. E' consentito dichiarare l'assenza di reddito di un soggetto appartenente al nucleo familiare, quando questi nell'anno solare precedente alla dichiarazione sostitutiva unica non ha percepito alcun reddito.

- b) i redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
- c) i proventi derivati da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
- d) il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare individuato secondo quanto stabilito dal 2° comma dell'art. 3 del D.P.R. 7/5/99 n. 221 e successive modificazioni.

Dalla predetta somma, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione di locazione, si detrae il valore del canone annuo fino a concorrenza per un ammontare massimo di € 5.164,57. In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato.

ART. 7 - Definizione di patrimonio

Il patrimonio del nucleo familiare è dato dai seguenti fattori:

a) Patrimonio immobiliare:

fabbricati e terreni edificabili ed agricoli intestati a persone facenti parte del nucleo familiare: il valore dell'imponibile definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo di imposta considerato.

Dal valore così determinato si detrae l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per i mutui contratti per l'acquisto dell'immobile, fino a concorrenza del suo valore come sopra definito. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, in alternativa alla detrazione per il debito residuo, è detratto, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di € 51.645,69. La detrazione spettante in caso di proprietà dell'abitazione di residenza è alternativa a quella per il canone di locazione di cui alla parte I della presente tabella.

b) Patrimonio mobiliare:

l'individuazione del patrimonio mobiliare è effettuata indicando in un unico ammontare complessivo l'entità più vicina tra quelle riportate nell'apposito modulo di cui al D.P.C.M. 18/5/2001. A tal fine la valutazione dell'intero patrimonio mobiliare è ottenuta sommando i valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali.


Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato come sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a € 15.493,71. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui alla lettera d) dell'art. 6.

Per quanto non previsto dal presente regolamento in ordine a reddito e patrimonio si applicano gli ulteriori criteri stabiliti con il D.P.C.M. 7/5/99 n. 221 come modificato dal D.P.C.M. 4/4/2001 n. 242.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO GENERALE



Art. 8 - Controllo delle dichiarazioni

L'ufficio istruzione effettua controlli a campione, nella misura almeno del 20%, sulle dichiarazioni sostitutive Ise/Isee attinenti alla concordanza fra quanto dichiarato dai soggetti richiedenti e quanto registrato negli archivi informatici pubblici, anche attraverso la consultazione della banca dati anagrafica e della banca dati dell'Agenzia delle Entrate (Siatel).

D'intesa con il Comando provinciale della Guardia di Finanza, potranno essere segnalate alla Guardia di Finanza, per i relativi controlli sostanziali successivi, le domande di accesso alle agevolazioni corredate di dichiarazione Ise con reddito zero o con reddito inferiore al canone di locazione, nonché un numero di domande estratte a sorte, pari alla percentuale minima del 10% di quelle complessivamente presentate.

ART. 9 - Modalità e termini di presentazione della domanda

La domanda per ottenere i benefici di carattere economico, di cui al presente regolamento, deve essere presentata debitamente sottoscritta all'ufficio protocollo del Comune ed i benefici previsti avranno decorrenza, sussistendone le condizioni, dall'avvio del servizio.

I termini di presentazione delle domande sono i seguenti:

- dal 1/9 al 31/10 di ogni anno per il servizio mensa e trasporto scolastico
- dal 2/5 al 30/6 di ogni anno per il centro ricreativo estivo, a condizione che non si tratti di utente già fruitore di tale agevolazione.

I termini di scadenza sopra descritti, potranno comunque essere modificati con apposita circolare, sulla base di esigenze di servizio, dal dirigente dell'area servizi al cittadino.

La decisione è assunta dal dirigente preposto, entro 60 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande.


Le domande che perverranno fuori termine saranno prese in esame nel caso in cui la ragione del ritardo sia da attribuire a motivi documentati, ovvero per cause giustificate dal competente servizio sociale del Comune nell'interesse del minore; in casi diversi saranno rigettate d'ufficio.

Qualora le dichiarazioni presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità: questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione entro un termine fissato dal dirigente di area.

La domanda dovrà essere corredata dalla dichiarazione sostitutiva unica di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 109 come modificato dal Decreto Legislativo 3 maggio 2000 n. 130.

L'attestazione ISEE ha validità annuale, tuttavia coloro che alla data di presentazione della domanda di benefici posseggono un'attestazione ISEE ancora valida, ma rilasciata sulla situazione reddituale e patrimoniale relativa ai due anni precedenti l'inizio dell'anno scolastico di riferimento, devono presentare una nuova attestazione ISEE con riferimento alla situazione reddituale e patrimoniale dell'anno precedente l'inizio dell'anno scolastico. (es. per

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO GENERALE



e patrimoniale dell'anno 2008).

Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda.

Il richiedente dovrà dichiarare, altresì, di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite.

In caso di soggetti impossibilitati o incapaci a presentare domanda, il Servizio Sociale provvede d'ufficio, anche su iniziativa di Enti e Organizzazioni di Volontariato.

ART.10 – Intervento del Servizio di Assistenza Sociale del Comune

Il servizio di assistenza sociale del Comune ha facoltà di intervenire nel procedimento segnalando all'ufficio istruzione eventuali situazioni di disagio che possono aggravare la condizione economica del nucleo familiare, quantificandone l'entità finanziaria.

ART. 11 – Dichiarazioni mendaci

Il richiedente che dichiara una situazione economica non corrispondente alla realtà, oltre alla denuncia per dichiarazione mendace, decade dai benefici e l'amministrazione può richiedere il recupero dei vantaggi indebitamente goduti.

ART.12 – Utilizzo dei dati personali


Ai sensi dell'art.13 del d.lgs. nr.196/03 i dati acquisiti in esecuzione del presente regolamento verranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli anzidetti vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. L'operatore interessato può esercitare i propri diritti ai sensi di quanto previsto dalla citata normativa. Titolare del trattamento è il Comune di Erba con sede in Erba P.zza Prepositurale nr.1. Responsabile del trattamento è il dirigente dell'area servizi al cittadino del Comune di Erba.

Art. 13 Pubblicità ed entrata in vigore del regolamento

Copia del presente regolamento, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, viene tenuta a disposizione del pubblico, perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di sua approvazione

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO GENERALE

